

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 327/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
★	Regolamento (CE) n. 328/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1474/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine	3
★	Regolamento (CE) n. 329/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore del pollame del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio	5
★	Regolamento (CE) n. 330/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1396/98 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95	7
★	Regolamento (CE) n. 331/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1251/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame	9
★	Regolamento (CE) n. 332/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1432/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli	10

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 333/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1898/97 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari per prodotti del settore delle carni suine originarie della Bulgaria e della Romania	12
★ Regolamento (CE) n. 334/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1458/2003 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine	14
Regolamento (CE) n. 335/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2242/2003 per quanto concerne il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti a base di carne di pollame per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004	15
Regolamento (CE) n. 336/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2241/2003 per quanto concerne il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004	17
Regolamento (CE) n. 337/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	19
Regolamento (CE) n. 338/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	21
Regolamento (CE) n. 339/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	23
Regolamento (CE) n. 340/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	24
Regolamento (CE) n. 341/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	27
Regolamento (CE) n. 342/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (ciliegie candite)	31
Regolamento (CE) n. 343/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	32
Regolamento (CE) n. 344/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	35
Regolamento (CE) n. 345/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	37
Regolamento (CE) n. 346/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	39
Regolamento (CE) n. 347/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	41
Regolamento (CE) n. 348/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003	43
Regolamento (CE) n. 349/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004	44

Regolamento (CE) n. 350/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003	45
Regolamento (CE) n. 351/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	46

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2004/190/PESC:

- ★ **Decisione Proxima/1/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 febbraio 2004, relativa all'accettazione dei contributi di paesi terzi non aderenti alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)** 54

2004/191/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi** 55

Commissione

2004/192/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2004, che adotta il programma di lavoro per il 2004 per l'attuazione del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni ⁽¹⁾** 58

2004/193/CE:

- ★ **Decisione n. 2/JP/2003, del 26 gennaio 2004, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, relativa all'approvazione di un organismo di valutazione della conformità a norma dell'allegato settoriale sui prodotti elettrici** 71

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 327/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,2
	204	39,0
	212	108,5
	999	77,6
0707 00 05	052	151,9
	068	133,0
	204	35,4
	999	106,8
0709 10 00	220	68,9
	999	68,9
0709 90 70	052	108,2
	204	56,0
	999	82,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	68,6
	204	46,8
	212	53,2
	220	42,5
	600	41,8
	624	64,7
	999	52,9
0805 20 10	204	96,6
	999	96,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	68,2
	204	83,1
	220	88,5
	400	55,6
	464	76,4
	600	97,2
	624	76,3
	999	77,9
0805 50 10	052	59,4
	999	59,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	35,7
	388	128,0
	400	105,6
	404	94,9
	508	95,1
	512	92,1
	524	79,2
	528	91,8
	720	83,7
	999	89,6
0808 20 50	060	65,7
	388	81,1
	512	70,4
	528	84,8
	720	42,7
	999	68,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 328/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2004

recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1474/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

XXIII e dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT. Occorre altresì adattare le modalità di applicazione con riguardo al termine per la presentazione delle domande.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Risulta pertanto necessario apportare, per il 2004, talune modifiche e adeguamenti alle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1474/95.

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 15,

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 10,visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1474/95, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004, i contingenti sono così ripartiti:

(1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽⁴⁾ nel settore delle uova a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.

Per il gruppo E1:

- a) 7 % nel periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004;
- b) 13 % nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004.

Per i gruppi E2 ed E3:

- a) 8 % nel periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004;
- b) 17 % nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004.

(2) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004, i lotti previsti per il 2004 devono essere modificati per quanto riguarda lo scadenario e adattati relativamente alla ripartizione dei quantitativi, lasciando peraltro invariati i quantitativi globali stabiliti dagli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1474/95, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004, la domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).⁽³⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° aprile al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 329/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2004

recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore del pollame del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dal regolamento (CE) n. 774/94. Occorre altresì adattare le modalità di applicazione con riguardo al termine per la presentazione delle domande.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Risulta pertanto necessario apportare, per il 2004, talune modifiche e adeguamenti alle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1431/94.

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 774/94 nel settore del pollame a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1431/94, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004, i contingenti sono così ripartiti:

a) 8 % nel periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004;

b) 17 % nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004.

(2) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004, i lotti previsti dal regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione⁽³⁾ devono essere, per il 2004, modificati per quanto riguarda lo scadenario e adattati relativamente alla ripartizione dei quantitativi, lasciando peraltro invariati i quantitativi globali stabiliti

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1431/94, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004, la domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

(3) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° aprile al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 330/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004

recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1396/98 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dal regolamento (CE) n. 779/98. Occorre altresì adattare le modalità di applicazione con riguardo al termine per la presentazione delle domande.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Risulta pertanto necessario apportare, per il 2004, talune modifiche e adeguamenti alle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1396/98.

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 779/98 nel settore del pollame a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1396/98, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004, i contingenti sono così ripartiti:

- a) 8 % nel periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004;
- b) 17 % nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004.

(2) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004, i lotti previsti dal regolamento (CE) n. 1396/98 della Commissione ⁽³⁾ devono essere, per il 2004, modificati per quanto riguarda lo scadenziario e adattati relativamente alla ripartizione dei quantitativi, lasciando peraltro invariati i quantitativi globali stabiliti

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1396/98, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004, la domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 187 del 1.7.1998, pag. 41. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

Esso si applica dal 1° aprile al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 331/2004 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2004****recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1251/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione⁽³⁾ nel settore del pollame a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.
- (2) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004, i lotti previsti per il 2004 devono essere modificati per quanto riguarda lo scadenziario e adattati relativamente alla ripartizione dei quantitativi, lasciando peraltro invariati i quantitativi globali stabiliti dagli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo

XXIII e dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT. Occorre altresì adattare le modalità di applicazione con riguardo al termine per la presentazione delle domande.

- (3) Risulta pertanto necessario apportare, per il 2004, talune modifiche e adeguamenti alle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/96.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/96, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004, i contingenti sono così ripartiti:

- a) 8 % nel periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004;
- b) 17 % nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/96, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004, la domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° aprile al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

REGOLAMENTO (CE) N. 332/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004

recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1432/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

invariati i quantitativi totali previsti dal regolamento (CE) n. 774/94. Occorre parimenti modificare il termine per la presentazione delle domande.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) È pertanto necessario procedere, per il 2004, ad alcune modifiche e adeguamenti delle misure previste dall'articolo 2 e dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1432/94.

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1 e l'articolo 22, secondo comma,

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia deve permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine aperti dal regolamento (CE) n. 774/94, a condizioni eque rispetto a quelle applicabili agli attuali Stati membri. Dal momento dell'adesione gli operatori economici di tali Stati devono quindi poter pienamente partecipare alla ripartizione dei suddetti contingenti.

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1432/94, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004 i contingenti sono ripartiti come segue:

a) 8 % per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004;

b) 17 % per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004.

(2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004 è necessario modificare il calendario relativo alle quote previste per il 2004 dal regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione ⁽³⁾ e adeguare la ripartizione dei quantitativi corrispondenti, lasciando tuttavia

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1432/94, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004 la domanda di titoli è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 (GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13).

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile dal 1° aprile al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 333/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004**

recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1898/97 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari per prodotti del settore delle carni suine originarie della Bulgaria e della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 22, secondo comma,

vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia deve permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine previsti nell'ambito del regime stabilito dalle decisioni 2003/18/CE e 2003/286/CE, a condizioni eque rispetto a quelle applicabili agli attuali Stati membri. Dal momento dell'adesione gli operatori economici di tali Stati devono quindi poter pienamente partecipare alla ripartizione dei suddetti contingenti.
- (2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004, è necessario modificare il calendario relativo alle quote previste per il 2004 dal regolamento

(CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nell'ambito degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria ⁽⁴⁾ e adeguare la ripartizione dei quantitativi corrispondenti, lasciando tuttavia invariati i quantitativi totali previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE. Occorre parimenti modificare il termine per la presentazione delle domande.

- (3) È pertanto necessario procedere, per il 2004, ad alcune modifiche e adeguamenti delle misure previste dall'articolo 2 e dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1898/97.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1898/97, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004 i quantitativi di cui all'allegato I, parte E e parte F, del suddetto regolamento sono ripartiti come segue:

- a) 8 % per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004;
- b) 17 % per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1898/97, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004 la domanda di titoli per i prodotti di cui all'allegato I, parte E e parte F, del suddetto regolamento è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile dal 1° aprile al 30 giugno 2004.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2003 (GU L 210 del 20.8.2003, pag. 11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 334/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004

recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1458/2003 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 22, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia deve permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine stabiliti dal regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione ⁽³⁾, a condizioni eque rispetto a quelle applicabili agli attuali Stati membri. Dal momento dell'adesione gli operatori economici di tali Stati devono quindi poter pienamente partecipare alla ripartizione dei suddetti contingenti.
- (2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004 è necessario modificare il calendario relativo alle quote previste per il 2004 e adeguare la ripartizione dei quantitativi corrispondenti, lasciando tuttavia invariati i quantitativi totali previsti dagli accordi interna-

zionali conclusi ai sensi degli articoli XXIII e XXIV, paragrafo 6, del GATT. Occorre parimenti modificare il termine per la presentazione delle domande.

- (3) È pertanto necessario procedere, per il 2004, ad alcune modifiche e adeguamenti delle misure previste dall'articolo 3 e dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1458/2003.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1458/2003, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004 i contingenti sono ripartiti come segue:

- a) 8 % per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004;
 b) 17 % per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1458/2003, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004 la domanda di titoli è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile dal 1° aprile al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 335/2004 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 2242/2003 per quanto concerne il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti a base di carne di pollame per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature ed altri residui ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia, e della Slovacchia, la ripartizione dei quantitativi previsti dai contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione è stata modificata dal regolamento (CE) n. 329/2004 ⁽⁴⁾ per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004.

- (2) Poiché il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004 è stato diviso in due, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2242/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽⁵⁾ e di ripartire i quantitativi disponibili in proporzioni identiche a quelle definite dal regolamento (CE) n. 329/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2242/2003 è modificato come segue:

- a) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.»
- b) L'allegato è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004	Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004 (in t)
1	1,55	568,00
2	1,55	408,00
3	1,58	264,00
4	1,79	144,00
5	2,19	56,00»

REGOLAMENTO (CE) N. 336/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2241/2003 per quanto concerne il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Tenuto conto dell'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia, e della Slovacchia,

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

⁽⁴⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

⁽⁶⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

la ripartizione dei quantitativi previsti dai contingenti di cui ai regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 della Commissione è stata modificata rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 328/2004 ⁽⁷⁾ e (CE) n. 331/2004 ⁽⁸⁾ per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004.

- (2) Poiché il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004 è stato diviso in due, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2241/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 ⁽⁹⁾ e di ripartire i quantitativi disponibili in proporzioni identiche a quelle definite rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 328/2004 e (CE) n. 331/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2241/2003 è modificato come segue:

a) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.»

b) L'allegato è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

⁽⁷⁾ Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ Cfr. pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁹⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004	Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004 (in t)
E1	100,00	105 463,60
E2	35,40	560,00
E3	—	11 332,58
P1	100,00	861,00
P2	100,00	1 850,08
P3	2,37	56,00
P4	14,15	80,00»

REGOLAMENTO (CE) N. 337/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁴⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158/del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	35,70	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	29,33
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	30,60	1104 29 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	30,60	1104 29 51 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C11	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	6,38
1103 19 40 9100	C10	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	45,90	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	35,70	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	30,60	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	30,60	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	40,80
1103 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	40,80
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	40,80
1103 20 60 9000	C12	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	40,80
1103 20 20 9000	C11	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	36,48
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	36,48
1104 12 90 9100	C10	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	39,97
1104 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	30,60
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	40,80	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	39,97
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	33,15	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	30,60
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	30,60
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	39,97
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	30,60
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	41,88
1104 22 20 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	29,07
1104 22 30 9100	C10	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	30,60
1104 23 10 9100	C10	EUR/t	38,25				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 338/2004 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2004****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽²⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costi-

tuisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.
- (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, p. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	0,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C10 Tutte le destinazioni a eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 339/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente ⁽³⁾, stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2) Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

- a) 0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di riso o di rotture di riso;
- b) 0,00 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 340/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al Trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di

effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

- (5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.
- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁵⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁶⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ⁽⁹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

- Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽¹⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽³⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato al presente regolamento, conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 27 febbraio 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni ⁽¹⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	45,15	64,50
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	54,05	77,22
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	72,45	103,50
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	65,10	93,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	129,68	185,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	124,60	178,00

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Repubblica ceca, e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

REGOLAMENTO (CE) N. 341/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁵⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁶⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽⁹⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1784/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78).

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

⁽⁴⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 (GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

Repubblica slovacca ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽³⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽⁴⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti

agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (11) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (12) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 27 febbraio 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (2)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – negli altri casi	2,195 — 2,550 1,558 — 1,913 — 2,550 2,550 — 2,550	2,195 — 2,550 1,558 — 1,913 — 2,550 2,550 — 2,550

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – grani lunghi	9,100 9,100 9,100	9,100 9,100 9,100
1006 40 00	Rotture di riso	2,400	2,400
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

⁽³⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽⁴⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁵⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 342/2004 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2004****relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (ciliegie candite)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionali⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1859/2003 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1429/95 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati titoli di esportazione.
- (3) Tenuto conto delle informazioni attualmente in possesso della Commissione, i suddetti quantitativi sarebbero superati qualora venissero rilasciati senza restrizioni i

titoli recanti fissazione anticipata della restituzione richiesti a partire dal 20 febbraio 2004 per le ciliegie candite. Per questo prodotto è dunque opportuno fissare una percentuale di riduzione applicabile ai quantitativi richiesti il 20 febbraio 2004 e respingere le domande di titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione per le ciliegie candite, la cui domanda è stata presentata il 20 febbraio 2004 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1895/2003, sono rilasciati nei limiti del 70,5 % dei quantitativi richiesti.

Le domande di titoli recanti fissazione anticipata della restituzione per le ciliegie candite, presentate successivamente al 20 febbraio 2004 e anteriormente al 23 febbraio 2004, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

⁽³⁾ GU L 272 del 23.10.2003, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 343/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004**

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 8 800 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ⁽³⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.
- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 8 800 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (1)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	68	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	85
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	68		064 e 066	EUR/t	111
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	68		A97	EUR/t	91
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	91
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	68		064 e 066	EUR/t	111
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	68	1006 30 67 9900	064 e 066	EUR/t	111
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	68	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	85
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		R02	EUR/t	91
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	68		R03	EUR/t	96
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	68		064 e 066	EUR/t	111
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	68		A97	EUR/t	91
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		021 e 023	EUR/t	91
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	68	1006 30 92 9900	R01	EUR/t	85
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	68		A97	EUR/t	91
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	68		064 e 066	EUR/t	111
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	85
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	85		R02	EUR/t	91
	R02	EUR/t	91		R03	EUR/t	96
	R03	EUR/t	96		064 e 066	EUR/t	111
	064 e 066	EUR/t	111		A97	EUR/t	91
	A97	EUR/t	91		021 e 023	EUR/t	91
1006 30 61 9900	021 e 023	EUR/t	91	1006 30 94 9900	R01	EUR/t	85
	R01	EUR/t	85		A97	EUR/t	91
	A97	EUR/t	91		064 e 066	EUR/t	111
	064 e 066	EUR/t	111	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	85
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	85		R02	EUR/t	91
	R02	EUR/t	91		R03	EUR/t	96
	R03	EUR/t	96		064 e 066	EUR/t	111
	064 e 066	EUR/t	111		A97	EUR/t	91
	A97	EUR/t	91		021 e 023	EUR/t	91
1006 30 63 9900	021 e 023	EUR/t	91	1006 30 96 9900	R01	EUR/t	85
	R01	EUR/t	85		A97	EUR/t	91
	064 e 066	EUR/t	111		064 e 066	EUR/t	111
	A97	EUR/t	91	1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	91
1006 30 65 9100	R01	EUR/t	85	1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
	R02	EUR/t	91	1006 40 00 9000	—	EUR/t	—
	R03	EUR/t	96				
	064 e 066	EUR/t	111				
	A97	EUR/t	91				
	021 e 023	EUR/t	91				

(1) La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01:	4 000 t,
Insieme delle destinazioni R02 e R03:	3 000 t,
Destinazioni 021 e 023:	500 t,
Destinazioni 064 e 066:	1 000 t,
Destinazione A97:	300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

REGOLAMENTO (CE) N. 344/2004 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2004****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	0
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	0
1001 90 99 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	0
1002 00 00 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1005 90 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	A00	EUR/t	0				

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 345/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8	6° term. 9
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1002 00 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 346/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾.
- (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 10 99 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 20 00 9000	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 347/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il

malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 9	7° term. 10	8° term. 11	9° term. 12	10° term. 1	11° term. 2
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 348/2004 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di

Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 20 al 26 febbraio 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 349/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 20 al 26 febbraio 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 350/2004 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 20 al 26 febbraio 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

**REGOLAMENTO (CE) N. 351/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2004**

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:
- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
 - le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
 - gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
 - i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
 - l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
 - l'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più

favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
 - b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
 - c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
 - d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.
- (4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.
- (5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.
- (6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽³⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) In vista dell'adesione dei nuovi Stati membri il 1° maggio 2004 e per favorire il progressivo allineamento al livello comunitario dei prezzi in essi praticati, è opportuno sopprimere tutte le restanti restituzioni verso destinazioni dei nuovi Stati membri.
- (10) Il consolidamento dei quantitativi massimi da esportare nell'ambito dei massimali fissati dall'accordo OMC sarà più vincolante con l'adesione dei nuovi Stati membri. Di conseguenza, per assicurare la gestione adeguata e l'uso ottimale dei suddetti quantitativi, è opportuno ridurre o sopprimere le restituzioni per determinate destinazioni, in particolare quelle situate all'interno o vicino all'area geografica della Comunità dove il livello dei prezzi per i prodotti lattierocaseari non giustifica più il livello attuale dei tassi di restituzione, nonostante la riscossione di dazi all'importazione in alcuni di questi paesi.
- (11) La politica di alcuni paesi terzi consiste nell'evitare perturbazioni del mercato interno applicando misure frontaliere. È opportuno differenziare le restituzioni per determinati prodotti lattierocaseari esportati verso tali destinazioni per ridurre il rischio che siano applicate misure del genere.
- (12) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/88 (GU L 28 del 1.2.1988, pag. 1).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 21 19 9300	L01	EUR/100 kg	—
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	1,911		L02	EUR/100 kg	65,14
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	0,000		A01	EUR/100 kg	93,05
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 21 19 9500	L01	EUR/100 kg	—
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	0,000		L02	EUR/100 kg	67,98
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	2,953		A01	EUR/100 kg	97,12
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	3,737	0402 21 19 9900	L01	EUR/100 kg	—
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	0,000		L02	EUR/100 kg	72,45
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	8,624		A01	EUR/100 kg	103,50
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	12,95	0402 21 91 9100	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	0,00		L02	EUR/100 kg	72,90
0401 30 31 9100	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	104,14
	L02	EUR/100 kg	22,02	0402 21 91 9200	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	31,46		L02	EUR/100 kg	73,33
0401 30 31 9400	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	104,76
	L02	EUR/100 kg	34,40	0402 21 91 9350	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	49,14		L02	EUR/100 kg	74,08
0401 30 31 9700	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	105,83
	L02	EUR/100 kg	37,94	0402 21 91 9500	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	54,20		L02	EUR/100 kg	79,62
0401 30 39 9100	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	113,74
	L02	EUR/100 kg	22,02	0402 21 99 9100	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	31,46		L02	EUR/100 kg	72,90
0401 30 39 9400	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	104,14
	L02	EUR/100 kg	34,40	0402 21 99 9200	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	49,14		L02	EUR/100 kg	73,33
0401 30 39 9700	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	104,76
	L02	EUR/100 kg	37,94	0402 21 99 9300	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	54,20		L02	EUR/100 kg	74,08
0401 30 91 9100	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	105,83
	L02	EUR/100 kg	43,24	0402 21 99 9400	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	61,77		L02	EUR/100 kg	78,19
0401 30 91 9500	A00	EUR/100 kg	0,00		A01	EUR/100 kg	111,70
0401 30 99 9100	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 99 9500	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	43,24		L02	EUR/100 kg	79,62
	A01	EUR/100 kg	61,77		A01	EUR/100 kg	113,74
0401 30 99 9500	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 99 9600	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	63,55		L02	EUR/100 kg	85,23
	A01	EUR/100 kg	90,78		A01	EUR/100 kg	121,76
0402 10 11 9000	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 99 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	45,15		L02	EUR/100 kg	88,41
	A01	EUR/100 kg	64,50		A01	EUR/100 kg	126,30
0402 10 19 9000	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 99 9900	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	45,15		L02	EUR/100 kg	92,09
	A01	EUR/100 kg	64,50		A01	EUR/100 kg	131,56
0402 10 91 9000	L01	EUR/kg	—	0402 29 15 9200	L01	EUR/kg	—
	L02	EUR/kg	0,4515		L02	EUR/kg	0,4515
	A01	EUR/kg	0,6450		A01	EUR/kg	0,6450
0402 10 99 9000	L01	EUR/kg	—	0402 29 15 9300	L01	EUR/kg	—
	L02	EUR/kg	0,4515		L02	EUR/kg	0,6514
	A01	EUR/kg	0,6450		A01	EUR/kg	0,9305
0402 21 11 9200	L01	EUR/100 kg	—	0402 29 15 9500	L01	EUR/kg	—
	L02	EUR/100 kg	45,15		L02	EUR/kg	0,6798
	A01	EUR/100 kg	64,50		A01	EUR/kg	0,9712
0402 21 11 9300	L01	EUR/100 kg	—	0402 29 15 9900	L01	EUR/kg	—
	L02	EUR/100 kg	65,14		L02	EUR/kg	0,7245
	A01	EUR/100 kg	93,05		A01	EUR/kg	1,0350
0402 21 11 9500	L01	EUR/100 kg	—	0402 29 19 9300	L01	EUR/kg	—
	L02	EUR/100 kg	67,98		L02	EUR/kg	0,6514
	A01	EUR/100 kg	97,12		A01	EUR/kg	0,9305
0402 21 11 9900	L01	EUR/100 kg	—	0402 29 19 9500	L01	EUR/kg	—
	L02	EUR/100 kg	72,45		L02	EUR/kg	0,6798
	A01	EUR/100 kg	103,50		A01	EUR/kg	0,9712
0402 21 17 9000	L01	EUR/100 kg	—				
	L02	EUR/100 kg	45,15				
	A01	EUR/100 kg	64,50				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0402 29 19 9900	L01	EUR/kg	—	0403 90 59 9340	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,7245		L02	EUR/100 kg	32,22
	A01	EUR/kg	1,0350		A01	EUR/100 kg	46,03
0402 29 91 9000	L01	EUR/kg	—	0403 90 59 9370	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,7290		L02	EUR/100 kg	32,22
	A01	EUR/kg	1,0414		A01	EUR/100 kg	46,03
0402 29 99 9100	L01	EUR/kg	—	0403 90 59 9510	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,7290		L02	EUR/100 kg	32,22
	A01	EUR/kg	1,0414		A01	EUR/100 kg	46,03
0402 29 99 9500	L01	EUR/kg	—	0404 90 21 9120	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,7819		L02	EUR/100 kg	38,51
	A01	EUR/kg	1,1170		A01	EUR/100 kg	55,02
0402 91 11 9370	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 21 9160	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	5,312		L02	EUR/100 kg	45,15
	A01	EUR/100 kg	7,589		A01	EUR/100 kg	64,50
0402 91 19 9370	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9120	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	5,312		L02	EUR/100 kg	45,15
	A01	EUR/100 kg	7,589		A01	EUR/100 kg	64,50
0402 91 31 9300	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9130	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	6,278		L02	EUR/100 kg	65,14
	A01	EUR/100 kg	8,969		A01	EUR/100 kg	93,05
0402 91 39 9300	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9140	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	6,278		L02	EUR/100 kg	67,98
	A01	EUR/100 kg	8,969		A01	EUR/100 kg	97,12
0402 91 99 9000	L01	EUR/100 kg	—	0404 90 23 9150	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	26,57		L02	EUR/100 kg	72,45
	A01	EUR/100 kg	37,96		A01	EUR/100 kg	103,50
0402 99 11 9350	L01	EUR/kg	—	0404 90 29 9110	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,1359		L02	EUR/100 kg	72,90
	A01	EUR/kg	0,1941		A01	EUR/100 kg	104,14
0402 99 19 9350	L01	EUR/kg	—	0404 90 29 9115	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,1359		L02	EUR/100 kg	73,33
	A01	EUR/kg	0,1941		A01	EUR/100 kg	104,76
0402 99 31 9150	L01	EUR/kg	—	0404 90 29 9125	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,1410		L02	EUR/100 kg	74,08
	A01	EUR/kg	0,2014		A01	EUR/100 kg	105,83
0402 99 31 9300	L01	EUR/kg	—	0404 90 29 9140	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,1590		L02	EUR/100 kg	79,62
	A01	EUR/kg	0,2271		A01	EUR/100 kg	113,74
0402 99 31 9500	A00	EUR/kg	0,0000	0404 90 81 9100	L01	EUR/kg	—
0402 99 39 9150	L01	EUR/kg	—		L02	EUR/kg	0,4515
	L02	EUR/kg	0,1410		A01	EUR/kg	0,6450
	A01	EUR/kg	0,2014	0404 90 83 9110	L01	EUR/kg	—
0403 90 11 9000	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,4515
	L02	EUR/100 kg	44,51		A01	EUR/kg	0,6450
	A01	EUR/100 kg	63,59	0404 90 83 9130	L01	EUR/kg	—
0403 90 13 9200	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,6514
	L02	EUR/100 kg	44,51		A01	EUR/kg	0,9305
	A01	EUR/100 kg	63,59	0404 90 83 9150	L01	EUR/kg	—
0403 90 13 9300	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,6798
	L02	EUR/100 kg	64,56		A01	EUR/kg	0,9712
	A01	EUR/100 kg	92,23	0404 90 83 9170	L01	EUR/kg	—
0403 90 13 9500	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,7245
	L02	EUR/100 kg	67,38		A01	EUR/kg	1,0350
	A01	EUR/100 kg	96,26	0404 90 83 9936	L01	EUR/kg	—
0403 90 13 9900	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,1359
	L02	EUR/100 kg	71,81		A01	EUR/kg	0,1941
	A01	EUR/100 kg	102,58	0405 10 11 9500	L01	EUR/100 kg	—
0403 90 19 9000	L01	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	156,10
	L02	EUR/100 kg	72,24		L02	EUR/100 kg	121,56
	A01	EUR/100 kg	103,20		A01	EUR/100 kg	173,66
0403 90 33 9400	L01	EUR/kg	—	0405 10 11 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,6456		075	EUR/100 kg	160,00
	A01	EUR/kg	0,9223		L02	EUR/100 kg	124,60
0403 90 33 9900	L01	EUR/kg	—		A01	EUR/100 kg	178,00
	L02	EUR/kg	0,7181	0405 10 19 9500	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	1,0258		075	EUR/100 kg	156,10
0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	1,911		L02	EUR/100 kg	121,56
0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	12,95		A01	EUR/100 kg	173,66
0403 90 59 9310	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	121,56
	L02	EUR/100 kg	22,02		A01	EUR/100 kg	173,66
	A01	EUR/100 kg	31,46				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 19 9700	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	160,00		L04	EUR/100 kg	37,17
	L02	EUR/100 kg	124,60		075	EUR/100 kg	39,49
	A01	EUR/100 kg	178,00		400	EUR/100 kg	—
0405 10 30 9100	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9630	A01	EUR/100 kg	46,46
	075	EUR/100 kg	156,10		L03	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	121,56		L04	EUR/100 kg	41,50
	A01	EUR/100 kg	173,66		075	EUR/100 kg	44,08
0405 10 30 9300	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9640	400	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	160,00		A01	EUR/100 kg	51,86
	L02	EUR/100 kg	124,60		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	178,00		L04	EUR/100 kg	60,97
0405 10 30 9700	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9650	075	EUR/100 kg	64,79
	075	EUR/100 kg	160,00		400	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	124,60		A01	EUR/100 kg	76,22
	A01	EUR/100 kg	178,00		L03	EUR/100 kg	—
0405 10 50 9300	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9660	L04	EUR/100 kg	50,81
	075	EUR/100 kg	160,00		075	EUR/100 kg	53,98
	L02	EUR/100 kg	124,60		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	178,00		A01	EUR/100 kg	63,51
0405 10 50 9500	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9830	A00	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	156,10		L03	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	121,56		L04	EUR/100 kg	18,85
	A01	EUR/100 kg	173,66		075	EUR/100 kg	20,03
0405 10 50 9700	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9850	400	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	160,00		A01	EUR/100 kg	23,56
	L02	EUR/100 kg	124,60		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	178,00		L04	EUR/100 kg	22,85
0405 10 90 9000	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9870	075	EUR/100 kg	24,28
	075	EUR/100 kg	165,86		400	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	129,16		A01	EUR/100 kg	28,57
	A01	EUR/100 kg	184,52		A00	EUR/100 kg	—
0405 20 90 9500	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	146,36	0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	113,97	0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	162,82	L04	EUR/100 kg	42,13	
0405 20 90 9700	L01	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9915	075	EUR/100 kg	44,76
	075	EUR/100 kg	152,20		400	EUR/100 kg	15,39
	L02	EUR/100 kg	118,52		A01	EUR/100 kg	52,67
	A01	EUR/100 kg	169,32		L03	EUR/100 kg	—
0405 90 10 9000	L01	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	55,61
	075	EUR/100 kg	200,04		075	EUR/100 kg	59,09
	L02	EUR/100 kg	155,79		400	EUR/100 kg	20,51
	A01	EUR/100 kg	222,55		A01	EUR/100 kg	69,52
0405 90 90 9000	L01	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	160,00		L04	EUR/100 kg	66,03
	L02	EUR/100 kg	124,60		075	EUR/100 kg	70,18
	A01	EUR/100 kg	178,00		400	EUR/100 kg	24,32
0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A01	EUR/100 kg	82,56
0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—		A00	EUR/100 kg	—
L04	EUR/100 kg	27,02	0406 30 31 9710		L03	EUR/100 kg	—
075	EUR/100 kg	28,71	L04		EUR/100 kg	5,56	
0406 10 20 9290	400	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	075	EUR/100 kg	11,05
	A01	EUR/100 kg	33,77		400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	13,00
	L04	EUR/100 kg	25,14		L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9300	075	EUR/100 kg	26,70	0406 30 31 9730	L04	EUR/100 kg	8,14
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	16,22
	A01	EUR/100 kg	31,42		400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	19,08
0406 10 20 9610	L04	EUR/100 kg	11,03	0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	11,71		L04	EUR/100 kg	8,14
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	16,22
	A01	EUR/100 kg	13,78		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	19,08
	L04	EUR/100 kg	36,65		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	38,94		L04	EUR/100 kg	8,14
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	16,22
0406 10 20 9610	A01	EUR/100 kg	45,81	0406 30 31 9730	400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	19,08
	L04	EUR/100 kg	36,65		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	38,94		L04	EUR/100 kg	8,14
0406 10 20 9610	400	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	075	EUR/100 kg	16,22
	A01	EUR/100 kg	45,81		400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	19,08
	L04	EUR/100 kg	36,65		L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9610	075	EUR/100 kg	38,94	0406 30 31 9730	L04	EUR/100 kg	8,14
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	16,22
	A01	EUR/100 kg	45,81		400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	19,08

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	5,56		L04	EUR/100 kg	64,80
	075	EUR/100 kg	11,05		075	EUR/100 kg	79,17
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	13,00		A01	EUR/100 kg	93,15
0406 30 31 9930	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	8,14		L04	EUR/100 kg	64,36
	075	EUR/100 kg	16,22		075	EUR/100 kg	78,32
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	19,08		A01	EUR/100 kg	92,14
0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	11,84		L04	EUR/100 kg	58,30
	075	EUR/100 kg	23,59		075	EUR/100 kg	70,93
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	27,75		A01	EUR/100 kg	83,45
0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	8,14		L04	EUR/100 kg	53,58
	075	EUR/100 kg	16,22		075	EUR/100 kg	65,29
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	12,43
	A01	EUR/100 kg	19,08		A01	EUR/100 kg	76,82
0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	11,84		L04	EUR/100 kg	53,58
	075	EUR/100 kg	23,59		075	EUR/100 kg	65,29
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	12,43
	A01	EUR/100 kg	27,75		A01	EUR/100 kg	76,82
0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9919	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	11,84		L04	EUR/100 kg	48,96
	075	EUR/100 kg	23,59		075	EUR/100 kg	59,89
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	27,75		A01	EUR/100 kg	70,45
0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9951	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	13,39		L04	EUR/100 kg	49,46
	075	EUR/100 kg	26,67		075	EUR/100 kg	59,93
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	31,37		A01	EUR/100 kg	70,50
0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	14,04		L04	EUR/100 kg	75,80
	075	EUR/100 kg	27,97		075	EUR/100 kg	92,63
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	29,89
	A01	EUR/100 kg	32,91		A01	EUR/100 kg	108,97
0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	64,53		L04	EUR/100 kg	75,80
	075	EUR/100 kg	68,57		075	EUR/100 kg	92,63
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	29,89
	A01	EUR/100 kg	80,67		A01	EUR/100 kg	108,97
0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	66,27		L04	EUR/100 kg	72,87
	075	EUR/100 kg	70,40		075	EUR/100 kg	88,65
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	29,31
	A01	EUR/100 kg	82,83		A01	EUR/100 kg	104,30
0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	72,87		L04	EUR/100 kg	80,30
	075	EUR/100 kg	88,65		075	EUR/100 kg	98,76
	400	EUR/100 kg	29,31		400	EUR/100 kg	27,82
	A01	EUR/100 kg	104,30		A01	EUR/100 kg	116,19
0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	75,30		L04	EUR/100 kg	79,89
	075	EUR/100 kg	91,61		075	EUR/100 kg	97,95
	400	EUR/100 kg	30,21		400	EUR/100 kg	31,11
	A01	EUR/100 kg	107,78		A01	EUR/100 kg	115,23
0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	75,30				
	075	EUR/100 kg	91,61				
	400	EUR/100 kg	30,21				
	A01	EUR/100 kg	107,78				
0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	73,79				
	075	EUR/100 kg	89,56				
	400	EUR/100 kg	21,67				
	A01	EUR/100 kg	105,36				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	76,80		0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	94,61			L04	EUR/100 kg	61,79
	400	EUR/100 kg	23,80			075	EUR/100 kg	77,90
	A01	EUR/100 kg	111,30			400	EUR/100 kg	15,15
0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9300		A01	EUR/100 kg	91,65
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	76,80		L04	EUR/100 kg	62,68	
	075	EUR/100 kg	94,61		075	EUR/100 kg	78,72	
	400	EUR/100 kg	23,80		400	EUR/100 kg	16,61	
	A01	EUR/100 kg	111,30	A01	EUR/100 kg	92,61		
0406 90 73 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9400	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	66,89		L04	EUR/100 kg	66,59	
	075	EUR/100 kg	81,45		075	EUR/100 kg	82,75	
	400	EUR/100 kg	25,61		400	EUR/100 kg	18,79	
	A01	EUR/100 kg	95,83		A01	EUR/100 kg	97,36	
0406 90 75 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9900	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	67,34		L04	EUR/100 kg	73,45	
	075	EUR/100 kg	82,34		075	EUR/100 kg	89,82	
	400	EUR/100 kg	10,81		400	EUR/100 kg	22,00	
	A01	EUR/100 kg	96,86		A01	EUR/100 kg	105,68	
0406 90 76 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	60,72		0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	73,89			L04	EUR/100 kg	51,50
	400	EUR/100 kg	—			075	EUR/100 kg	64,89
	A01	EUR/100 kg	86,93			400	EUR/100 kg	13,55
0406 90 76 9400	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9300		A01	EUR/100 kg	76,35
	L04	EUR/100 kg	68,01		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	82,75		L04	EUR/100 kg	59,06	
	400	EUR/100 kg	11,25		075	EUR/100 kg	73,39	
	A01	EUR/100 kg	97,36		400	EUR/100 kg	16,76	
0406 90 76 9500	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9400	A01	EUR/100 kg	86,34	
	L04	EUR/100 kg	64,70		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	78,05		L04	EUR/100 kg	66,79	
	400	EUR/100 kg	11,25		075	EUR/100 kg	81,27	
	A01	EUR/100 kg	91,83		400	EUR/100 kg	23,16	
0406 90 78 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9951	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	62,75		L04	EUR/100 kg	66,79	
	075	EUR/100 kg	77,91		075	EUR/100 kg	81,27	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	23,16	
	A01	EUR/100 kg	91,66		A01	EUR/100 kg	95,62	
0406 90 78 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	66,53		L04	EUR/100 kg	66,79	
	075	EUR/100 kg	80,74		075	EUR/100 kg	81,27	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	18,79	
	A01	EUR/100 kg	94,99		A01	EUR/100 kg	95,62	
0406 90 78 9500	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9972	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	65,90		L04	EUR/100 kg	28,46	
	075	EUR/100 kg	79,51		075	EUR/100 kg	34,77	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	93,54		A01	EUR/100 kg	40,91	
0406 90 79 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9973	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	53,80		L04	EUR/100 kg	65,59	
	075	EUR/100 kg	65,72		075	EUR/100 kg	79,80	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	13,19	
	A01	EUR/100 kg	77,32		A01	EUR/100 kg	93,88	
0406 90 81 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9930	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	68,01		L04	EUR/100 kg	73,45	
	075	EUR/100 kg	82,75		075	EUR/100 kg	89,82	
	400	EUR/100 kg	23,15		400	EUR/100 kg	28,85	
	A01	EUR/100 kg	97,36		A01	EUR/100 kg	105,68	
0406 90 85 9930	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9970	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	73,45		L04	EUR/100 kg	67,34	
	075	EUR/100 kg	89,82		075	EUR/100 kg	82,34	
	400	EUR/100 kg	28,85		400	EUR/100 kg	25,24	
	A01	EUR/100 kg	105,68		A01	EUR/100 kg	96,86	
0406 90 85 9970	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9999	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	67,34					
	075	EUR/100 kg	82,34					
	400	EUR/100 kg	25,24					
	A01	EUR/100 kg	96,86					

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	71,18		L04	EUR/100 kg	64,80
	075	EUR/100 kg	86,23		075	EUR/100 kg	79,17
	400	EUR/100 kg	13,19		400	EUR/100 kg	13,19
	A01	EUR/100 kg	101,45		A01	EUR/100 kg	93,15
0406 90 87 9975	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	72,60	0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	87,19	L04	EUR/100 kg	50,84	
	400	EUR/100 kg	17,48	075	EUR/100 kg	63,62	
	A01	EUR/100 kg	102,58	400	EUR/100 kg	16,61	
				A01	EUR/100 kg	74,85	

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01 Santa Sede, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Cipro e gli Stati Uniti d'America.

L02 Andorra e Gibilterra.

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Croazia, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE PROXIMA/1/2004 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 10 febbraio 2004

relativa all'accettazione dei contributi di paesi terzi non aderenti alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)

(2004/190/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2003/681/PESC del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Il 29 febbraio 2004, a seguito della raccomandazione del capo della missione di polizia EUPOL «Proxima» e tenuto conto dei pareri del rappresentante speciale dell'UE nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi ha convenuto di raccomandare al comitato politico e di sicurezza di accogliere i contributi di alcuni paesi terzi non aderenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributi di Stati terzi non aderenti

I contributi dei seguenti paesi terzi non aderenti sono accolti per EUPOL «Proxima»:

- Norvegia,
- Svizzera,
- Turchia,
- Ucraina.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2004.

Per il Comitato politico e di sicurezza

D. KELLEHER

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2004

che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi

(2004/191/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue

(1) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. A tal fine è opportuno che una politica europea comune in materia di asilo e di migrazione si prefigga, nel contempo, un trattamento equo per i cittadini di paesi terzi e una migliore gestione dei flussi migratori. Questi obiettivi sono stati confermati dal Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 e dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002. La necessità di combattere l'immigrazione illegale, tra l'altro adottando misure appropriate per il rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente, è stata particolarmente sottolineata.

(2) L'applicazione della direttiva 2001/40/CE⁽¹⁾ può dar luogo a squilibri finanziari nei casi in cui le decisioni di allontanamento, nonostante gli sforzi compiuti dallo Stato membro di esecuzione, non possano essere eseguite a spese dei cittadini di un paese terzo interessati o di terzi. È opportuno quindi adottare criteri e modalità pratiche appropriati per la compensazione bilaterale tra gli Stati membri.

(3) La presente decisione dovrebbe altresì costituire la base per la definizione dei criteri e delle modalità pratiche per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 24 della convenzione Schengen.

(4) Poiché lo scopo dell'azione prevista, vale a dire la ripartizione degli oneri finanziari della cooperazione tra Stati membri in materia di allontanamento dei cittadini di paesi terzi in caso di riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento, non può essere realizzato, in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito

dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(5) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi enunciati, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente decisione mira in particolare a garantire il pieno rispetto della dignità umana in caso di allontanamento e espulsione, ai sensi degli articoli 1, 18 e 19 della Carta.

(6) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente direttiva è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea per quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(7) Quanto all'Islanda e alla Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁽²⁾, per quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

- (8) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione. Nella misura in cui la presente decisione attua parimenti le disposizioni di cui all'articolo 24 della convenzione Schengen, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2001/40/CE essa non riguarda il Regno Unito.
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione.
- (10) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione definisce i criteri e le modalità pratiche appropriati per la compensazione degli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE qualora l'allontanamento non possa realizzarsi a spese del cittadino o dei cittadini di un paese terzo interessato(i).

Articolo 2

1. Lo Stato membro autore compensa lo Stato membro di esecuzione degli eventuali squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE qualora l'allontanamento non possa realizzarsi a spese del cittadino o dei cittadini di un paese terzo interessato(i).

Lo Stato membro di esecuzione fornisce allo Stato membro autore informazioni generali sui costi indicativi delle operazioni di allontanamento.

2. Il rimborso ha luogo su domanda dello Stato membro di esecuzione in base alle spese effettive minime e sulla scorta dei seguenti principi:

- a) spese di trasporto: queste comprendono il costo effettivo dei biglietti aerei fino all'importo della tariffa ufficiale IATA per i voli in questione al momento dell'esecuzione. I costi effettivi del trasporto terrestre o marittimo in auto, treno o nave possono essere rimborsati sulla base del prezzo di un biglietto ferroviario o di nave di seconda classe per la distanza in questione al momento dell'esecuzione;
- b) spese amministrative: queste comprendono il costo effettivo dei visti e le spese effettive per il rilascio dei documenti di viaggio per il rimpatrio (lasciapassare);

- c) indennità giornaliera di missione per gli accompagnatori: queste vanno determinate in base alla legislazione e/o prassi nazionale applicabile;
- d) spese di soggiorno per gli accompagnatori: queste comprendono il costo effettivo del soggiorno di tali persone in un'area di transito di un paese terzo nonché della permanenza minima necessaria per il compimento della loro missione nel paese di origine. Ai fini del rimborso, il numero di accompagnatori non è superiore a due persone per ogni persona oggetto dell'allontanamento, a meno che, in base alla valutazione dello Stato membro di esecuzione e d'intesa con lo Stato membro autore, siano necessari più accompagnatori;
- e) spese di soggiorno per la persona oggetto dell'allontanamento: queste comprendono il costo effettivo del soggiorno della persona oggetto dell'allontanamento in un apposito centro conformemente alla legislazione e/o prassi nazionale applicabile dello Stato membro di esecuzione. È rimborsato un periodo massimo di tre mesi di soggiorno. Qualora si preveda che il soggiorno della persona oggetto dell'allontanamento sia superiore a tre mesi, lo Stato membro di esecuzione e lo Stato membro autore convengono i costi aggiuntivi;
- f) spese mediche: queste comprendono il costo effettivo delle cure mediche prestate alla persona oggetto dell'allontanamento e agli accompagnatori in caso di emergenza, comprese le spese di ospedalizzazione necessarie.

Se del caso, lo Stato membro di esecuzione consulta lo Stato membro autore e concorda costi superiori a quelli fissati nel presente paragrafo o costi aggiuntivi.

Articolo 3

1. Le domande di rimborso sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti giustificativi delle spese rimborsabili.

2. Le domande di rimborso possono essere presentate solo per decisioni di allontanamento prese dopo che la presente decisione ha effetto.

Non può essere chiesto il rimborso dell'esecuzione di decisioni di allontanamento prese più di quattro anni prima della loro esecuzione.

3. Le domande di rimborso presentate a distanza di più di un anno dal momento dell'esecuzione possono essere respinte.

4. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale per l'applicazione della presente decisione e comunica i pertinenti dati agli altri Stati membri.

Le domande di rimborso sono trasmesse dal punto di contatto nazionale dello Stato membro di esecuzione al punto di contatto nazionale dello Stato membro autore che comunica al punto di contatto nazionale dello Stato membro di esecuzione di aver ricevuto la domanda.

5. Entro tre mesi al massimo il punto di contatto nazionale dello Stato membro autore comunica al punto di contatto nazionale dello Stato membro di esecuzione l'accettazione o il rifiuto della domanda. Tale comunicazione è formulata per iscritto e il rifiuto è debitamente motivato.

6. I pagamenti sono effettuati entro tre mesi al massimo dall'accettazione degli stessi da parte del punto di contatto nazionale dello Stato membro autore.

7. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro di esecuzione e dello Stato membro autore sono informati dei pagamenti e dei rifiuti di rimborso.

Articolo 4

1. Per controllare la corretta applicazione della presente decisione nonché della direttiva 2001/40/CE, ciascun punto di contatto nazionale fornisce regolarmente informazioni riguardanti in particolare: il numero totale delle misure di esecuzione adottate ai sensi della direttiva 2001/40/CE che sono state rimborsate ai sensi della presente decisione e il numero totale dei rifiuti di rimborso, con la motivazione di tali rifiuti.

2. Tali informazioni possono comprendere anche raccomandazioni per il miglioramento dei criteri e delle modalità pratiche della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2004

che adotta il programma di lavoro per il 2004 per l'attuazione del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/192/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 110,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 110 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 stabilisce che le sovvenzioni siano oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio.
- (2) In conformità dell'articolo 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni è adottato dalla Commissione e precisa l'atto di base, gli obiettivi, il calendario degli inviti a presentare proposte corredate del rispettivo importo indicativo ed i risultati desiderati.
- (3) In conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 28 marzo 2003 sulle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee (sezione dedicata alla Commissione), il programma di lavoro annuale in materia di sovven-

zioni è la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, purché ciò costituisca un quadro sufficientemente dettagliato.

- (4) L'articolo 8 della decisione n. 1786/2002/CE dispone l'adozione, da parte della Commissione, di un programma di lavoro annuale per l'attuazione del programma, che fissa le priorità e le azioni da intraprendere, tra cui l'assegnazione delle risorse.
- (5) Il programma di lavoro per il 2004 dovrebbe pertanto essere adottato.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato il programma di lavoro 2004 per l'attuazione del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) di cui all'allegato.

Il direttore generale della DG «Salute e tutela dei consumatori» pubblica il programma annuale e ne garantisce l'attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

ALLEGATO

Azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008)

Programma di lavoro 2004

1. INTRODUZIONE GENERALE

1.1. Contesto giuridico

Il 23 settembre 2002 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una decisione che istituisce un programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) ⁽¹⁾.

Gli obiettivi generali del programma sono:

- a) migliorare l'informazione e le conoscenze per lo sviluppo della sanità pubblica;
- b) aumentare la capacità di reagire rapidamente e in modo coordinato alle minacce che incombono sulla salute;
- c) promuovere la salute e prevenire le malattie affrontando i determinanti sanitari nell'ambito di tutte le politiche e le attività.

Il programma deve così contribuire a:

- a) garantire un alto livello di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività comunitarie, promuovendo una strategia sanitaria integrata e intersettoriale;
- b) affrontare le disuguaglianze nel settore della salute;
- c) incoraggiare la cooperazione tra Stati membri nei settori contemplati dall'articolo 152 del trattato.

Questi obiettivi generali saranno perseguiti attraverso le azioni elencate nell'allegato alla citata decisione. L'articolo 3 della decisione presenta i vari tipi di attività che permettono di realizzare queste azioni, suddivise in cinque settori principali (attività connesse ai sistemi di monitoraggio e reazione rapida; attività riguardanti i determinanti sanitari; attività connesse con la legislazione; attività legate alla consultazione, alla conoscenza e all'informazione; promozione del coordinamento a livello europeo delle organizzazioni non governative).

Questi obiettivi, azioni e attività costituiscono il quadro di riferimento per i programmi di lavoro annuali del programma e indicano le azioni prioritarie per i compiti da svolgere, tra cui l'assegnazione delle risorse.

A seguito dell'invito a presentare proposte del 2003, basato sul programma di lavoro per l'anno in questione, sono state presentate 427 domande, per un sostegno totale richiesto di oltre 500 milioni di EUR, dieci volte il bilancio disponibile per il 2003. Questa è una chiara indicazione dell'enorme interesse generato dal nuovo programma e dalle azioni della Comunità europea nel settore della sanità pubblica in generale. Vista l'enorme richiesta, solo un numero limitato delle candidature presentate potrà essere finanziato nell'ambito del bilancio 2003. Tuttavia i progetti in questione consentiranno di varare azioni efficaci nell'ambito di molti dei settori prioritari indicati nel programma di lavoro. Il programma di lavoro per il 2004 intende basarsi su quanto realizzato nell'anno precedente.

Nel 2004 dieci Stati in via di adesione diventeranno membri a pieno titolo dell'Unione europea e parteciperanno al programma a pieno titolo, non solo in qualità di «osservatori attivi» nell'ambito delle riunioni del comitato dei rappresentanti degli Stati membri che assiste la Commissione. La Commissione garantirà non solo la loro partecipazione, ma anche quella dei tre paesi candidati e dei paesi del SEE/EFTA all'attuazione del programma.

1.2. Contesto strategico

Il programma d'azione nel campo della sanità pubblica è uno strumento chiave per sostenere l'evoluzione della strategia della Comunità europea in materia di sanità. All'articolo 2, paragrafo 3, della decisione è indicato che il programma contribuisce alla promozione di una strategia integrata e intersettoriale. Uno degli elementi chiave consiste nello stabilire legami con i programmi e le azioni comunitarie pertinenti, nonché con le iniziative regionali, al fine di promuovere le sinergie ed evitare sovrapposizioni.

Le azioni realizzate nell'ambito del programma dovranno informare, sostenere e promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche nei settori prioritari della strategia comunitaria nel campo della sanità. La Commissione intende presentare, nel 2004, una comunicazione relativa all'ulteriore sviluppo della strategia. Il programma contribuisce in maniera determinante a sostenere questo processo. Lo sviluppo della strategia comporterà il pieno coinvolgimento delle parti interessate, in particolare attraverso il Forum europeo della sanità.

⁽¹⁾ Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), GU L 271 del 9.10.2002.

Saranno favoriti l'integrazione e il coordinamento fra progetti che collegano fra di loro azioni destinate ad affrontare problemi specifici di sanità pubblica. Ad esempio, i lavori relativi alle informazioni e alla conoscenza in campo sanitario dovrebbero sostenere un'adeguata pianificazione e una scelta degli obiettivi delle attività di reazione rapida e delle azioni relative ai determinanti sanitari. Saranno sfruttate le attività dei gruppi di lavoro per il sostegno del sistema di monitoraggio sanitario, varate nel 2003, nonché dei comitati e dei gruppi di lavoro già istituiti nel settore delle minacce sanitarie.

Saranno perseguite la sinergia e la complementarità rispetto ai lavori intrapresi dalle organizzazioni internazionali attive nel settore della sanità, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La cooperazione con queste organizzazioni sarà ulteriormente rafforzata dall'attuazione delle attività del programma. Inoltre verrà intensificata la cooperazione con i paesi terzi, in modo da condividere esperienze e buone prassi.

Forti dell'esperienza del programma di lavoro per il 2003, è stato deciso di non raggruppare insieme diverse azioni, come era stato fatto l'anno scorso, sulla base di temi trasversali, ma la Commissione si interessa in modo particolare ai progetti relativi al tema delle disuguaglianze, a favorire il processo di allargamento, promuovere le prassi migliori, rafforzare le capacità in materia di sanità pubblica e aiutare a preparare l'istituzione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie⁽²⁾, garantendo un sostegno continuo alle reti chiave nel settore delle malattie trasmissibili fino a quando il funzionamento del Centro metta a disposizione i fondi necessari per sostenere i lavori delle reti in questione.

Per informazioni e orientamento, i seguenti settori sono stati identificati quali settori prioritari per il 2004:

- 1) informazioni sanitarie: sviluppo e coordinamento del sistema d'informazione sanitaria; funzionamento del sistema di monitoraggio sanitario; meccanismi di segnalazione e analisi dei problemi sanitari e di elaborazione di relazioni su temi di sanità pubblica; miglioramento dell'accesso e del trasferimento di dati a livello dell'UE (portale europeo della sanità pubblica) e di altre piattaforme di pubblicazione; eHealth (sanità on-line); valutazione dell'impatto sanitario; cooperazione fra Stati membri sulla politica sanitaria;
- 2) minacce sanitarie: sviluppo e integrazione della sorveglianza; sicurezza del sangue e degli organi; strategie per il controllo della resistenza antimicrobica; messa in rete e miglioramento qualitativo dei laboratori; potenziamento mirato della capacità;
- 3) determinanti sanitari: tabacco, alcool, droghe; alimentazione e attività fisica; salute sessuale e riproduttiva; salute mentale; prevenzione delle lesioni; determinanti ambientali della salute; determinanti socioeconomici della salute; promozione della salute in particolari ambienti; formazione nel settore della sanità pubblica; prevenzione delle malattie, in particolare malattie cardiovascolari, tumori, diabete.

Il Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca⁽³⁾ prevede un sostegno scientifico alle politiche comunitarie. Questo tipo particolare di ricerca è finalizzato a sostenere le politiche specificamente indirizzate verso esigenze «guidate dalla domanda», in modo coerente fra i diversi settori d'intervento comunitari e calibrato sui mutamenti politici. I compiti prioritari sono stati individuati in stretta collaborazione coi servizi della Commissione, compresa la direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori. I compiti rilevanti dal punto di vista della sanità pubblica si possono trovare nel programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca (2002-2006)⁽⁴⁾, al punto «Ricerca orientata alle politiche», filone 2 «Garantire la salute e la sicurezza e offrire opportunità ai cittadini europei».

I settori rilevanti dal punto di vista della sanità pubblica nell'ambito del filone «Garantire la salute e la sicurezza e offrire opportunità ai cittadini europei» sono:

- 1.2.1. determinanti della salute e fornitura di servizi pensionistici e cure sanitarie sostenibili e di elevata qualità (in particolare nel contesto dell'invecchiamento e dell'evoluzione demografica);
- 1.2.2. questioni inerenti alla salute pubblica, inclusa l'epidemiologia a sostegno della profilassi e reazioni di fronte a patologie nuove, rare e trasmissibili, allergie, procedure sicure per il dono di organi e sangue, metodi di sperimentazione non animale;
- 1.2.3. impatto di problemi ambientali sulla salute (inclusi sicurezza sul luogo di lavoro e metodi per la valutazione del rischio e attenuazione dei rischi di catastrofi naturali per la popolazione);
- 1.2.4. questioni connesse con la protezione civile (incluse la sicurezza biologica e la protezione da attacchi terroristici), e la gestione delle crisi.

⁽²⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: COM(2003) 441 def. — COD (2003) 174.

⁽³⁾ Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 (GU L 232 del 29.8.2002).

⁽⁴⁾ GU C 243/85 del 10.10.2003. Collegamento al 3° invito FP6 ricerca orientata alle politiche su CORDIS: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=83

L'intenzione è che la ricerca effettuata in questi settori integri i settori prioritari individuati dal programma di lavoro 2004 per le azioni comunitarie nel campo della sanità pubblica, sostenendo così lo sviluppo della strategia comunitaria in materia di sanità. L'ultimo invito a presentare proposte (il terzo) è stato pubblicato il 10 ottobre 2003 e chiuso il 13 gennaio 2004 ⁽¹⁾.

1.3. Assegnazione delle risorse

Le azioni nell'ambito del programma devono contribuire a un elevato livello di protezione della salute e a migliorare la sanità pubblica. Il finanziamento può avvenire attraverso sovvenzioni ai progetti e appalti pubblici (gare d'appalto).

Il presente programma di lavoro fornisce una rassegna delle azioni da varare nel 2004. Alcune saranno attuate tramite un invito a presentare proposte «Sanità pubblica — 2004» che sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale indicativamente nel febbraio 2004. Le norme, i criteri e le procedure per selezionare e finanziare i progetti al fine di attuare le azioni del programma definiti nel documento «Modalità, criteri e procedure che consentono di selezionare e finanziare le azioni del programma "sanità pubblica"» [cfr. decisione C(2003) 690 del 10 marzo 2003, pubblicata nella GU C 62 del 15 marzo 2003, in particolare le sezioni 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.A, 3.B, 14, 15, 16, 17, 19, 20] si applicano anche al bando di gara «Sanità pubblica — 2004».

I candidati dispongono di due mesi per presentare le proposte, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'invito a concorrere nella Gazzetta ufficiale.

Si ritiene che, dopo questo termine, occorreranno ancora cinque mesi per tutte le procedure che si concluderanno con una decisione della Commissione in merito all'assistenza finanziaria.

Saranno pubblicati inviti specifici a presentare proposte in riferimento alla o alle diverse sezioni del programma di lavoro da esse trattate.

La linea di bilancio per gli stanziamenti operativi è la 17 03 01 01 — Sanità pubblica (2003-2008).

La linea di bilancio per gli stanziamenti amministrativi è la 17 01 04 02 — Sanità pubblica (2003-2008) — Spesa per la gestione amministrativa.

La dotazione finanziaria del programma per il periodo 2003-2008 è di 312 milioni di EUR. Il bilancio disponibile per il 2004 (stanziamenti d'impegno) è pari a circa 58 750 000 EUR (UE 25) ⁽²⁾/52 222 223 EUR (UE 15). A questo occorre aggiungere:

— il contributo dei paesi SEE/EFTA: stimato a circa 1 281 150 EUR (UE 25) ⁽²⁾/1 190 800 EUR (UE 15),

— il contributo dei 3 paesi candidati (Bulgaria, Romania, Turchia): stimato a circa 1 317 621 EUR ⁽⁶⁾.

Pertanto il bilancio complessivo stimato per il 2004 è di circa 61 348 771 EUR (UE 25) ⁽²⁾ ⁽³⁾/54 730 644 EUR (UE 15) ⁽³⁾.

Questo importo comprende sia le risorse per il bilancio operativo (sovvenzioni e bandi di gara) che quelle per l'assistenza tecnica e amministrativa e le spese di sostegno (ivi comprese modalità strutturali di attuazione del programma).

L'importo totale del bilancio operativo è di circa 53 720 616 EUR (UE 25) ⁽²⁾ ⁽³⁾/47 942 000 EUR (UE 15) ⁽³⁾.

L'importo totale del bilancio amministrativo è di circa 7 628 155 EUR (UE 25) ⁽²⁾ ⁽³⁾/6 788 644 EUR (UE 15) ⁽³⁾.

Per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse, si manterrà un equilibrio tra i diversi settori prioritari del programma. Tuttavia il primo settore prioritario riceverà un importo leggermente superiore agli altri due, per cui la dotazione finanziaria sarà suddivisa in 36 %, (in particolare, per consentire l'attività relativa allo scambio d'informazioni sulle malattie rare), 32 % e 32 % ⁽⁷⁾. La stima è stata modificata rispetto al 2003, al fine di tener conto del bilancio effettivamente messo in campo per ciascun settore prioritario. Questa stima dovrà anche essere riveduta alla luce del numero, della qualità e dell'entità dei progetti e delle offerte presentati per attuare il programma di lavoro 2004. Si propone di spendere un importo inferiore al 10 % del bilancio operativo per i bandi di gara. L'importo globale indicativo per i bandi di gara arriverebbe fino a 5 372 062 EUR (UE 25) ⁽²⁾ ⁽³⁾/4 794 200 EUR (UE 15) ⁽³⁾. Pertanto l'importo indicativo globale stimato per i bandi di gara sarebbe di circa 48 348 554 EUR (UE 25) ⁽²⁾ ⁽³⁾/43 147 800 EUR (UE 15) ⁽³⁾.

Vista la natura complementare e motivante delle sovvenzioni comunitarie, almeno il 40 % dei costi del progetto deve essere finanziato da fonti diverse dal programma di sanità pubblica. Pertanto, l'importo del contributo finanziario nell'ambito del programma può, in linea di massima, rappresentare fino al 60 % dei costi ammissibili per i progetti considerati. L'importo normale sarà probabilmente inferiore al 60 %. La Commissione determinerà in ogni singolo caso la percentuale massima da assegnare.

⁽¹⁾ Importo indicativo, vincolato all'approvazione da parte dell'Autorità di bilancio.

⁽²⁾ Importo indicativo: si tratta di una cifra massima e dipendente dall'effettivo ammontare dei contributi versati dai paesi candidati.

⁽³⁾ Ciascuna percentuale può variare fino a un massimo del 20 %.

Tuttavia, a titolo eccezionale, sarebbe possibile prevedere un cofinanziamento massimo dell'ordine dell'80 % dei costi ammissibili nel caso in cui un progetto presenti un notevole valore aggiunto europeo, comporti la partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati in misura sostanziale e contempi i temi trasversali indicati prima.

La durata massima dei progetti che prevedono un cofinanziamento non dovrebbe di norma essere superiore a tre anni.

2. SETTORI PRIORITARI PER IL 2004

Per motivi di chiarezza le azioni sono raggruppate in sezioni corrispondenti ai settori prioritari di cui alla sezione 1.2: Informazioni sanitarie, Minacce sanitarie e Determinanti sanitari. Ciascuna azione si riferisce all'articolo/allegato corrispondente della decisione 1786/2002/CE.

Il programma di lavoro per il 2003 doveva porre le basi per l'attuazione del programma di sanità pubblica nell'insieme. Dato il carattere molto ampio del programma per il 2003, è opportuno definirne uno più limitato per il 2004. Nel programma di lavoro per il 2004, le risorse del programma saranno concentrate su un numero più ridotto di priorità chiave e settori d'azione (26 anziché 29). Questi sono stati definiti prendendo in considerazione la necessità di sostenere le azioni degli Stati membri e di rafforzare la cooperazione nel contesto dell'UE, gli obblighi giuridici e la loro attuazione, i principali temi d'interesse individuati dal Consiglio europeo, dal Consiglio e dal Parlamento, la necessità di garantire la continuità delle attività varate nell'ambito dei programmi precedenti in materia di sanità⁽⁸⁾ laddove hanno chiaramente dimostrato la loro validità e la loro importanza per il nuovo programma, nonché le azioni cofinanziate nell'ambito dell'invito a presentare proposte per il 2003. Ciononostante, si prevede di ridurre il numero di settori d'azione per i futuri programmi di lavoro, al fine di favorire i settori per i quali sono state selezionate poche proposte.

Le attività previste dal programma ma non definite come prioritarie per il 2004 potranno essere prese in considerazione soltanto nel caso in cui rimangano dei fondi dopo aver finanziato le azioni prioritarie. Le azioni prioritarie per il 2004 sono le seguenti:

2.1. Informazioni sanitarie

Basandosi sui progetti selezionati a seguito degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara relativi al programma di lavoro 2003 sulle informazioni e le conoscenze sanitarie, sarà proseguito lo sviluppo di un sistema sostenibile di informazioni e conoscenze a livello dell'UE. Esso comporta la definizione, la raccolta e lo scambio di dati. I risultati del sistema — ivi comprese relazioni e analisi su gruppi specifici della popolazione o problemi sanitari particolari — determineranno l'elaborazione di materiale strategico a livello comunitario.

2.1.1. Sviluppo e coordinamento del sistema di informazione e conoscenza in campo sanitario (articolo 3, paragrafo 2, lettera d, allegato — punti 1.1, 1.3)

L'azione mira a sviluppare la strategia in materia di informazione e conoscenze sanitarie, a creare le necessarie strutture di coordinamento e di consulenza, ad affrontare i problemi dell'allargamento e a contribuire alla pianificazione generale per l'attuazione del sistema di informazione e conoscenza. La cooperazione con organizzazioni internazionali, quali l'OMS, gli osservatori e l'OCSE sarà mantenuta, rafforzata e attuata a livello pratico allo scopo di semplificare la trasmissione dei dati.

⁽⁸⁾ Decisione n. 645/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, per l'adozione di un programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000) (GU L 95 del 16.4.1996, pag. 1).

Decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) (GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9).

Decisione n. 647/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili nel contesto dell'azione in materia di sanità pubblica (1996-2000) (GU L 95 del 16.4.1996, pag. 6).

Decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000) (GU L 19 del 22.1.1997, pag. 25).

Decisione n. 1400/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, per l'adozione di un programma d'azione comunitario in materia di monitoraggio sanitario nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1997-2001) (GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1).

Decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, che adotta un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003) (GU L 46 del 20.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1295/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 1999, che adotta un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003) (GU L 155 del 22.6.1999, pag. 1).

Decisione n. 1296/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 1999, che adotta un programma di azione comunitaria sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2001) (GU L 155 del 22.6.1999, pag. 1).

Decisione n. 521/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la sanità pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE e modifica dette decisioni (GU L 79 del 17.3.2001, pag.1).

Gli elementi che devono essere attuati sono i seguenti:

- 1) applicazione della «serie degli indicatori sanitari dell'UE della prima fase» con la raccolta dei relativi dati:
(http://europa.eu.int/comm/health/ph_information/indicators/indic_data_en.htm);
- 2) ulteriori sviluppi dei lavori tecnici e scientifici sugli indicatori sanitari UE e miglioramento delle definizioni degli indicatori esistenti;
- 3) proseguimento del sostegno alla rete delle autorità competenti per le informazioni e le conoscenze sanitarie e garanzia della partecipazione effettiva dei paesi dell'allargamento e delle organizzazioni internazionali;
- 4) avvio del coordinamento della rete dei responsabili dei gruppi di lavoro (cfr. 2.1.2).

2.1.2. *Funzionamento del sistema d'informazione e conoscenza in campo sanitario (articolo 3, paragrafo 2, lettera d, allegato — punti 1.1, 1.4)*

Quest'azione mira a far funzionare progressivamente un unico ed esaustivo sistema dell'UE di informazione e conoscenza nel settore sanitario. Questo sistema dovrebbe essere in grado di integrare informazioni e dati sul maggior numero possibile di soggetti nel settore della sanità pubblica.

Il sistema sarà sostenuto da una serie di gruppi di lavoro (già esistenti o da istituire) incaricati di temi specifici nel settore della sanità pubblica. L'elemento statistico del sistema verrà sviluppato, in collaborazione con gli Stati membri, basandosi come del caso sul Programma statistico comunitario per promuovere le sinergie ed evitare i doppi. Pertanto si converranno adeguate modalità fra i gruppi di lavoro istituiti in base al programma e le strutture che rientrano nell'ambito del Programma statistico comunitario 2003-2007⁽⁹⁾. Verranno avviate azioni congiunte, ad esempio per l'ulteriore analisi dei dati disponibili, completando le basi di dati e migliorando la qualità e comparabilità di questi ultimi. Inoltre un coordinamento analogo dovrebbe essere garantito con altre organizzazioni internazionali interessate, quali l'OMS e l'OCSE.

— Sarà necessario analizzare le serie cronologiche per la «serie di indicatori sanitari di base dell'UE della prima fase» per le quali Eurostat dispone di dati (cfr. anche

http://europa.eu.int/comm/health/ph_information/indicators/indic_data_en.htm).

— Sarà opportuno trasformare i dati provenienti da raccolte ad hoc in raccolte sistematiche, al fine di elaborare serie cronologiche regolari per gli indicatori sanitari.

— Nel contesto del gruppo di lavoro sul sistema sanitario, sarà opportuno adoperarsi per la raccolta di dati adeguati a sostegno della «serie degli indicatori di base sanitari dell'UE della prima fase».

— Si dovranno applicare i moduli dell'Indagine sanitaria europea per sostenere la «serie degli indicatori sanitari dell'UE della prima fase»⁽¹⁰⁾.

I seguenti gruppi di lavoro sono sostenuti per i seguenti settori:

- 1) abitudini di vita e altri determinanti sanitari (compresi gli aspetti relativi alla salute sessuale e riproduttiva);
- 2) morbilità (compresi tumori e malattie rare);
- 3) sistemi sanitari (compresi gli aspetti relativi a prevenzione e promozione);
- 4) salute e ambiente (compresi ambienti specifici quali l'ambiente di lavoro, la scuola o l'ospedale);
- 5) salute mentale;
- 6) infortuni e lesioni (comprese lesioni volontarie, suicidi e aspetti relativi alla violenza).

Sarà istituito un gruppo di lavoro sugli indicatori sanitari della Comunità.

Può essere sostenuto il lavoro delle reti già esistenti a livello europeo che si occupano di dati e informazioni, tenuto conto delle attività già finanziate.

Gli aspetti relativi alle disparità sociali, alla considerazione delle tematiche di genere e dell'età saranno integrati nei compiti di ciascun gruppo di lavoro.

⁽⁹⁾ Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007, GU L 358 del 31.12.2002 pagg. 1-27.

⁽¹⁰⁾ L'indagine europea sulla salute è un'azione sul campo volta a fornire statistiche e indicatori per gli Stati membri, i paesi in via di adesione, candidati ed EFTA/SEE. Le informazioni potrebbero essere basate su interviste.

Per quanto riguarda le malattie rare (allegato 2.3) e il gruppo di lavoro sulla morbilità, le malattie rare, comprese quelle di origine genetica, sono malattie che mettono a rischio la vita o risultano invalidanti a livello cronico e hanno una prevalenza talmente bassa che occorre combinare gli sforzi per affrontarle. A titolo di orientamento, per bassa prevalenza s'intende una prevalenza inferiore al 5 per 10 000 nell'UE. Le azioni prioritarie saranno:

- 1) scambio di informazioni mediante le reti europee d'informazione sulle malattie rare già esistenti. Le informazioni comprenderanno la denominazione della patologia, il tasso di prevalenza nell'UE, eventuali sinonimi, una descrizione generale della patologia, della sintomatologia, le cause, dati epidemiologici, misure preventive, terapie standard (ad esempio, medicinali orfani), prove cliniche, laboratori diagnostici e consultazioni specializzate, programmi di ricerca e fonti da cui attingere per ulteriori informazioni. La disponibilità di queste informazioni sarà pubblicizzata al massimo, anche via Internet;
- 2) sviluppo di strategie e meccanismi per lo scambio di informazioni fra persone affette da una malattia rara o fra volontari e professionisti interessati, nonché coordinamento a livello comunitario in modo da favorire la continuità dei lavori e la cooperazione transnazionale.

2.1.3. *Sviluppo di meccanismi per l'elaborazione di relazioni e di analisi delle questioni sanitarie e per l'elaborazione di relazioni sulla sanità pubblica [articolo 3, paragrafo 2, lettera d), allegato — punti 1.3, 1.4]*

Sarà attribuita priorità ai seguenti temi:

- 1) stato di salute, comprese abitudini di vita e altri determinanti sanitari;
- 2) questioni connesse con la salute riproduttiva e sessuale;
- 3) conseguenze sociali ed economiche degli infortuni e delle lesioni nell'UE, comprese lesioni volontarie, suicidio e violenza;
- 4) invecchiamento e salute;
- 5) salute e genere;
- 6) salute dei giovani e dei bambini;
- 7) la salute e l'ambiente per quanto riguarda aspetti specifici;
- 8) disoccupazione, povertà e salute.

Inoltre vi sarà una collaborazione continua con la Rete d'informazione sanitaria (Health Evidence Network — HEN) gestita dall'OMS, regione europea.

2.1.4. *Miglioramento dell'accesso ai dati e della loro diffusione a livello di UE [articolo 3, paragrafo 2, lettera d), allegato — punti 1.6, 1.7, 1.8]*

L'azione consiste nella messa a punto di una piattaforma tecnologica flessibile destinata a migliorare le informazioni e le conoscenze dei cittadini mediante la creazione di un portale sulla sanità pubblica. Le iniziative da realizzare nel 2004 sono:

- 1) creazione di una rete di utenti, nonché manutenzione e miglioramento dell'attuale sistema di trasferimento delle informazioni e del sistema di allarme rapido;
- 2) sviluppo del portale;
- 3) gestione e sviluppo della rete d'informazione sanitaria dell'Unione europea — Euphin;
- 4) circolazione delle informazioni elaborate dai gruppi di lavoro (cfr. §. 2.1.2);
- 5) collegamento fra la produzione di contenuti, European Union Public Health Information Network (Euphin), e il portale sulla sanità;
- 6) collegamento con altri portali, in particolare l'iniziativa farmaceutica G10.

2.1.5. *eHealth [articolo 3, paragrafo 2, lettera d), allegato — punti 1.7, 1.8]*

L'obiettivo dell'azione consiste nel promuovere lo sviluppo di eHealth nell'UE basandosi sui risultati dei progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca (cfr. www.cordis.lu). L'azione sarà sviluppata in stretta collaborazione con il programma eEurope.

Proseguirà lo sviluppo di un sistema d'informazione sostenibile a livello dell'UE attraverso l'azione sull'informazione e la conoscenza nel settore sanitario. Quest'azione comporta la definizione, la raccolta e lo scambio di dati, basandosi sui dati disponibili o che possono essere raccolti e prendendo in considerazione la posizione degli Stati membri e dei paesi candidati. I risultati del sistema (comprese le relazioni e analisi centrate su gruppi specifici della popolazione o particolari problemi sanitari) avranno conseguenze in materia di strategia a livello comunitario.

2.1.6. Cooperazione fra Stati membri [articolo 3, paragrafo 2, lettera d), allegato — punto 1.5]

I rapporti sempre più stretti fra i sistemi e le politiche sanitarie sollevano diverse questioni a livello di strategia sanitaria e di portata della stessa per sviluppare la cooperazione fra Stati membri. Nel 2004 i lavori saranno sostenuti prendendo in considerazione il processo di ripercussione ad alto livello sulla mobilità dei pazienti e sull'evoluzione delle cure sanitarie nell'UE.

Le seguenti azioni saranno prioritarie:

- 1) garanzia della qualità in Europa: il lavoro farà il punto delle attività e iniziative relative alla garanzia e al miglioramento della qualità e ai sistemi di accreditamento in tutto il territorio europeo e svilupperà prospettive di collegamento in rete e collaborazione, in particolare a livello di UE e riguarderà anche la sicurezza dei pazienti;
- 2) progetti pilota per la cooperazione transfrontaliera nel settore dei servizi sanitari: l'intenzione è quella di favorire lo sviluppo della cooperazione, in particolare nelle regioni frontaliere, nei casi in cui questo non sia già stato fatto precedentemente, nonché identificare eventuali vantaggi e problemi connessi con tale cooperazione;
- 3) questioni relative alla mobilità dei professionisti del settore sanitario: si è temuto che la mobilità dei professionisti del settore sanitario potesse avere conseguenze impreviste, sia per i sistemi sanitari che per le condizioni di salute, nei paesi d'origine e in quelli di destinazione. I progetti dovrebbero permettere di identificare le difficoltà potenziali che possono sorgere, in particolare per quanto riguarda sistemi esistenti di riaccreditamento e di garanzia della qualità;
- 4) economia e salute: si tratta di contribuire a capire meglio se, perché e come investire nella salute in tutti i settori presenti benefici economici, in modo da apportare un importante contributo intellettuale al lavoro comunitario nel campo della sanità. Le azioni dovrebbero essere destinate a una migliore comprensione di questi legami e dovrebbero essere messe a punto in stretta collaborazione con le altre organizzazioni internazionali interessate.

2.1.7. Valutazione dell'impatto sanitario [articolo 3, paragrafo 2, lettera c), allegato — punto 1.5]

Uno dei principali obiettivi del programma è quello di sviluppare una migliore comprensione delle conseguenze delle politiche e azioni comunitarie nel settore sanitario. Occorrono mezzi efficaci per garantire che queste strategie e azioni favoriscano la salute e che i vantaggi sanitari siano un elemento chiave e parte integrante dell'elaborazione delle strategie.

Una serie di studi pilota sull'impatto sanitario di alcune iniziative e azioni comunitarie particolari (compresa la salute mentale), che sottolineino in particolare le lezioni tratte nel corso della realizzazione degli studi, verranno sostenuti nel corso del 2004. Gli studi dovrebbero riguardare in particolare i settori strategici con un chiaro legame ai principali determinanti sanitari, quali l'agricoltura e l'alimentazione, la tassazione e il commercio.

2.2. Una reazione rapida e coordinata alle minacce sanitarie

Le attività nell'ambito di questa sezione mirano a contribuire allo sviluppo e all'integrazione di sistemi sostenibili con l'appoggio o la supervisione degli Stati membri, per raccogliere, convalidare, analizzare e diffondere dati e informazioni che rispondono alle esigenze in materia di precauzioni e reazione rapida alle situazioni di emergenza e alle minacce sanitarie. I sistemi dovrebbero facilitare, in particolare, la cooperazione nell'ambito della Rete comunitaria sulle malattie trasmissibili⁽¹⁾ e di altri testi legislativi comunitari nel settore della sanità pubblica, a sostegno della dimensione comunitaria dei progetti in questione, per favorire l'estensione della portata dei progetti, in modo da interessare tutti gli Stati membri, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i paesi SEE/EFTA e promuovere la valutazione, la razionalizzazione e l'integrazione degli accordi esistenti per la creazione di reti e per altre forme di collaborazione.

Altre attività complementari essenziali (informazione del pubblico, prevenzione, educazione), ad esempio sull'HIV/AIDS e le malattie sessualmente trasmissibili, rientrano in altre sezioni del presente programma di lavoro.

⁽¹⁾ Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).
Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 4015] (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50).
Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38).
Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 1043] (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 44).
Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 4016] (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32).

Le attività relative al modo per contrastare la minaccia della diffusione deliberata di agenti biologici saranno intraprese assieme alle attività in corso sulle malattie trasmissibili. Queste ultime e le attività sull'immissione deliberata di agenti chimici sono in corso di messa a punto a seguito delle conclusioni del Consiglio dei ministri della sanità tenutosi il 15 novembre 2001 e del relativo «Programma di cooperazione per la predisposizione e la reazione agli attacchi di agenti biologici e chimici» (sicurezza sanitaria). Il calendario per la realizzazione di queste azioni è stato prolungato di 18 mesi, a decorrere dal maggio 2003, con l'accordo del comitato per la sicurezza sanitaria.

2.2.1. *Sorveglianza [articolo 3, paragrafo 2, lettera a), allegato — punto 2.1]*

L'obiettivo è quello di facilitare e accelerare la cooperazione nell'ambito della Rete comunitaria sulla sorveglianza epidemiologica e il controllo delle malattie trasmissibili. Le attività dovrebbero ispirarsi alla proposta della Commissione di istituire un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (cfr. nota 2). Sarà attribuita priorità alla fusione delle reti di sorveglianza in modo da facilitarne la gestione con le risorse disponibili e all'istituzione di reti di sorveglianza che si interessino in maniera integrata delle malattie e degli agenti prioritari. Inoltre, verrà sostenuta la valutazione e la modifica delle reti esistenti per migliorare la qualità e la comparabilità dei dati e ampliarne la sfera di riferimento (coprire più malattie/agenti patogeni) e la portata geografica (compresi i paesi in via di adesione, candidati e SEE/EFTA).

2.2.2. *Scambio di informazioni sulle vaccinazioni e le strategie d'immunizzazione [articolo 3, paragrafo 2, lettera a), allegato — punti 2.4., 2.5]*

L'obiettivo è quello di promuovere le buone prassi nella definizione delle priorità per le vaccinazioni, nella pianificazione strategica e nel processo decisionale (basato su prove scientifiche e documentazione) per le strategie d'immunizzazione dell'infanzia e per le strategie di predisposizione (quali vaccinazioni preventive o creazione di scorte di vaccini), per lottare contro le minacce sanitarie gravi quali le pandemie influenzali e il bioterrorismo.

2.2.3. *Sicurezza e preparazione sanitaria [articolo 3, paragrafo 2, lettera a), allegato — punto 2.4]*

Quest'azione mira a mettere a punto metodi e strategie per preparare gli Stati membri, i paesi in via di adesione, candidati e SEE/EFTA, nonché la Comunità intesa nell'insieme, alle minacce potenziali relative alla diffusione deliberata di agenti chimici o biologici. Sarà data priorità ai seguenti aspetti:

- 1) collaborazione a livello di diagnosi di laboratorio degli agenti biologici;
- 2) studiare la fattibilità della messa in funzione di un sistema di sorveglianza per le sindromi causate dall'esposizione ad agenti chimici, registrate dai centri antiveleno e per l'individuazione di sostanze chimiche che potrebbero essere usate a scopo terroristico;
- 3) decontaminazione dei sistemi di aerazione e decontaminazione delle reti idriche dopo un attacco di agenti biologici/chimici.

2.2.4. *Sicurezza del sangue, dei tessuti e degli organi [articolo 3, paragrafo 2, lettera a), allegato — punti 2.6, 2.7]*

L'azione prioritaria relativa al sangue nell'ambito del programma di lavoro per il 2004 è intesa a sostenere lo sviluppo e l'attuazione di programmi di gestione della qualità da applicare nella Comunità, destinati a migliorare la sicurezza delle donazioni di sangue.

L'azione prioritaria sugli organi intende sviluppare una strategia a livello UE a fini di sensibilizzazione, e per aumentare la disponibilità di organi per i trapianti.

2.2.5. *Resistenza antimicrobica [articolo 3, paragrafo 2, lettera a), allegato — punto 2.9]*

Le attività dovrebbero sostenere la «strategia contro la resistenza antimicrobica secondo quanto indicato nella comunicazione della Commissione del luglio 2001⁽¹²⁾.» Sarà data priorità allo sviluppo, assieme alle autorità competenti, di principi e linee guida sulle migliori prassi per un uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana, nonché alle attività per favorire l'istruzione e i programmi d'intervento destinati ai professionisti del settore sanitario e agli ospedali, per combattere la resistenza antimicrobica.

2.2.6. *Sostegno alla rete dei laboratori [articolo 3, paragrafo 2, lettera a), allegato — punto 2.4]*

Quest'azione intende sostenere la collaborazione e la creazione di reti fra i laboratori europei, promuovere la garanzia della qualità, l'attuazione dei sistemi di accreditamento e la standardizzazione dei metodi di laboratorio, in modo da garantire la comparabilità dei dati. Sarà data priorità alle garanzie esterne della qualità dei laboratori microbiologici, al miglioramento della qualità, ai programmi di valutazione delle competenze e dell'accreditamento, al fine di mettere a punto reti di laboratori di riferimento e migliorare le capacità dei laboratori di sanità pubblica.

⁽¹²⁾ Cfr. http://europa.eu.int/comm/health/index_it.htm http://europa.eu.int/comm/health/index_it.htm

2.2.7. Sviluppo delle capacità [articolo 3, paragrafo 2, lettera a), allegato — punto 2.2]

Quest'azione mira a rafforzare la cooperazione a livello comunitario, sviluppando ed estendendo ai paesi in via di adesione, candidati e SEE/EFTA la capacità europea di disporre di un'esperienza nel settore della sanità pubblica al momento di organizzare una reazione. L'obiettivo è quello di fornire formazione, metodologie comuni ed esperienza diretta nel settore dell'epidemiologia di accertamento, nelle impostazioni olistiche della sanità pubblica, nonché nelle tecniche di laboratorio e di analisi d'avanguardia.

2.3. Determinanti sanitari

Occuparsi dei principali determinanti sanitari significa poter ridurre l'onere rappresentato dalle malattie e promuovere la salute della popolazione in generale. I determinanti sanitari possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: comportamento e stile di vita personale; influenze esercitate dalla comunità, che possono favorire o danneggiare la salute; condizioni di vita e di lavoro e accesso ai servizi sanitari; nonché condizioni generali socioeconomiche, culturali e ambientali.

Un lavoro efficace sui determinanti sanitari richiede un'impostazione multipla. Per taluni determinanti si è rivelata particolarmente efficace un'impostazione basata sul contesto. Ad esempio, in talune comunità la creazione di un contesto di sostegno può rafforzare il capitale sociale e facilitare l'adesione a comportamenti di vita sani. I servizi sanitari apportano un importante contributo alla salute e sono contemporaneamente un ambiente per la promozione sanitaria e la prevenzione delle malattie. Analogamente, interessarsi in modo particolare delle singole situazioni sanitarie può essere il modo migliore per ottenere risultati concreti. Tuttavia, il sistema più efficace per affrontare i determinanti sanitari a livello generale consiste in iniziative strategiche di natura più globale.

L'obiettivo dell'azione comunitaria in questo settore è duplice. In primo luogo, favorire e sostenere lo sviluppo di azioni e di reti per raccogliere, fornire e scambiare informazioni per valutare e sviluppare strategie comunitarie, politiche e misure, allo scopo di definire interventi efficaci destinati ad affrontare i determinanti sanitari. In secondo luogo, promuovere e stimolare gli sforzi dei paesi in questo settore, ad esempio, mettendo a punto progetti innovatori che fungeranno da esempi di pratiche efficaci.

I seguenti principi si applicano alle azioni elencate qui di seguito. Anzitutto, nella misura del possibile, l'esperienza ricavata nell'ambito dei precedenti programmi comunitari sulla sanità pubblica e della precedente tornata di finanziamenti sarà presa in considerazione come base. In secondo luogo, vanno esaminati i fattori socioeconomici, che sono un motivo importante delle variazioni delle condizioni di salute in tutta Europa. Oltre alle azioni specifiche varate in questo settore (cfr. punto 2.3.9 qui di seguito), questi fattori verranno presi in considerazione nell'ambito di tutte le azioni destinate a trattare i determinanti sanitari connessi con lo stile di vita. Infine saranno prese in considerazione le impostazioni basate sul ciclo di vita, in particolare i problemi connessi all'invecchiamento della popolazione.

Le priorità identificate per il 2004 sono le seguenti:

DIPENDENZA

2.3.1. Tabacco [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), allegato — punto 3.1]

Favorire e sostenere le misure di controllo del tabagismo e le azioni di prevenzione:

2.3.1.1. Prevenzione e cessazione del tabagismo

- 1) Politiche e buone prassi per l'abbandono del tabagismo e l'educazione alla salute;
- 2) promozione di strategie destinate a tutelare la popolazione dal rischio del tabagismo passivo;
- 3) promozione di strategie miranti alla «debanalizzazione» del tabagismo, ivi comprese strategie e misure intese a ridurre la prevalenza del tabagismo;
- 4) promozione del ruolo positivo svolto dai professionisti della salute per quanto riguarda la prevenzione e l'abbandono del tabagismo.

Tali azioni saranno sviluppate in coordinamento con attività intraprese nell'ambito del Fondo comunitario per il tabacco, al fine di evitare ogni sovrapposizione e creare sinergie.

2.3.1.2. Misure legislative

Nel quadro della strategia globale della Commissione sulla lotta contro il tabagismo, in quanto determinante sanitario fondamentale, si inserisce un programma legislativo completo. Fino alla fine del 2004 tale programma legislativo comprenderà l'esame della possibilità di ricorrere in futuro ad uno strumento legislativo sugli ingredienti e a regolamenti/decisioni della Commissione su metodi di misurazione, avvertenze sanitarie, etichettatura e tracciabilità.

Inoltre, la Commissione deve redigere una relazione sull'applicazione della direttiva relativa ai prodotti del tabacco ⁽¹³⁾.

La Commissione seguirà da vicino l'attuazione della direttiva sulla pubblicità del tabacco ⁽¹⁴⁾ e proporrà i necessari emendamenti.

Inoltre, a seguito della firma della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, la Commissione parteciperà attivamente ai lavori del gruppo intergovernativo aperto, che sarà istituito per preparare la prima sessione della conferenza delle parti.

È necessario che ogni strumento giuridico in materia di controllo del tabagismo sia corredato da una solida documentazione scientifica. Inoltre, vanno intensificati gli studi preparatori in vista della futura legislazione. A questo scopo saranno intraprese azioni nei seguenti settori, mediante la pubblicazione di bandi di gara:

- 1) Raccolta di dati giuridici, pareri scientifici e tecnici per:
 - l'elaborazione di una proposta relativa agli ingredienti, pienamente coordinata con i lavori sugli ingredienti attualmente in corso al Centro comune di ricerca della Commissione,
 - la preparazione di decisioni/regolamenti sui metodi di misurazione,
 - la preparazione di decisioni/regolamenti sulle avvertenze sanitarie,
 - la preparazione di decisioni/regolamenti su marcatura/tracciabilità.
- 2) Analisi della legislazione degli Stati membri relativamente agli sponsor a livello di stampa e di servizi della società dell'informazione per la promozione dei prodotti del tabacco.
- 3) Valutazione della situazione negli Stati membri per quanto riguarda la pubblicità e la sponsorizzazione indiretta di eventi o attività senza incidenza transfrontaliera.

2.3.2. *Alcool [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), allegato — punto 3.1]*

Per lottare contro i problemi sociali e sanitari causati dall'alcool, uno dei principali determinanti sanitari nella Comunità, occorre occuparsi delle prassi in materia di pubblicità valutando l'applicazione delle leggi nazionali e dell'autoregolamentazione sulla pubblicità e la commercializzazione delle bevande alcoliche negli Stati membri.

2.3.3. *Droge [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), allegato — punto 3.1]*

Per sostenere il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2003 in materia di prevenzione e di riduzione dei rischi sanitari connessi con il consumo di droga, proseguirà l'elaborazione dell'inventario delle attività in collaborazione con l'OEDT ⁽¹⁵⁾.

Saranno incoraggiate le proposte basate su un'impostazione dello stile di vita e orientate a combattere l'abuso di qualsiasi sostanza che potenzialmente generi dipendenza, in particolare in luoghi di svago (ad esempio, nei locali notturni) e istituti di pena. Sarà attribuito particolare interesse alle azioni destinate a sviluppare le prassi migliori, diffondere informazioni e migliorare le comunicazioni in questi settori, utilizzando moderni strumenti di comunicazione.

SALUTE POSITIVA

2.3.4. *Alimentazione e attività fisica [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), allegato — punto 3.1]*

Si tratta di adoperarsi per identificare le migliori prassi e portare avanti strategie coerenti sull'alimentazione e l'attività fisica nella Comunità, con la conseguente presentazione di raccomandazioni e fornitura di sostegno agli Stati membri. Si insisterà in modo particolare sulle misure innovatrici per migliorare le abitudini alimentari, per ridurre l'eccesso di peso e l'obesità, nonché le abitudini relative all'attività fisica in tutte le categorie della popolazione.

Nel 2004 potranno essere sostenute le seguenti azioni:

- 1) identificare, mettere in rete e diffondere le migliori prassi sulle strategie e le azioni per lottare contro il sovrappeso e l'obesità;
- 2) identificare, mettere in rete e diffondere le migliori prassi sulle strategie e le azioni per favorire l'attività fisica;
- 3) includere gli aspetti relativi all'alimentazione e all'attività fisica nella formazione degli insegnanti, dei professionisti del settore sanitario e degli addetti al settore alberghiero/della ristorazione.

Occorre insistere in modo particolare su un'adeguata valutazione dei risultati degli interventi.

⁽¹³⁾ Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.07.2001, pag. 26).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16).

⁽¹⁵⁾ Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

2.3.5. *Salute sessuale e riproduttiva [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), allegato — punto 3.1]*

Tenuto conto delle informazioni fornite nel quadro del sistema di sorveglianza della salute, elaborare strategie di promozione della salute e definire buone prassi per affrontare i problemi dell'educazione sessuale (gravidezze delle adolescenti, pianificazione familiare) e della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, quali l'HIV/AIDS, comprese le strategie da adottare in ambiente scolastico e quelle destinate a gruppi specifici.

2.3.6. *Salute mentale [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), allegato — punto 3.1]*

Il programma di promozione della salute ha sostenuto una serie di progetti e di interventi relativi alla salute mentale e il Consiglio ha adottato delle conclusioni sulla promozione della salute mentale ⁽¹⁶⁾.

Inoltre, nell'ambito del filone dedicato all'informazione sanitaria dell'attuale programma di sanità pubblica, è stato istituito un gruppo di lavoro specifico per la raccolta e la diffusione di dati e informazioni connesse con la salute mentale.

Sulla base di un esame delle migliori prassi esistenti, sarà sostenuta finanziariamente l'elaborazione di strategie di intervento nelle strutture competenti per la promozione della salute mentale, con particolare attenzione alla prevenzione del suicidio e della depressione. Inoltre si presterà particolare attenzione alle turbe dell'alimentazione (anoressia, bulimia) e alla relativa prevenzione nei giovani, nonché alla creazione di ambienti di sostegno (compresa la promozione della salute mentale in ambiente familiare).

2.3.7. *Prevenzione delle lesioni [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), allegato — punto 3.1]*

Le lesioni sono una delle principali sfide e causa di mortalità e di invalidità, particolarmente fra i bambini, gli adolescenti e gli anziani. Nel corso del 2004 sarà elaborato un inventario delle migliori prassi e delle strategie più efficaci, basandosi su elementi concreti.

DETERMINANTI SOCIALI E AMBIENTALI

2.3.8. *Determinanti ambientali della salute [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), allegato — punto 3.1]*

I lavori sui determinanti ambientali della salute prenderanno in considerazione la strategia europea in materia di ambiente e salute definita nella comunicazione della Commissione dell'11 giugno 2003 ⁽¹⁷⁾.

Sarà data priorità nel 2004 alle azioni che sostengono lo sviluppo di strategie e politiche in materia di sanità e ambiente e all'integrazione degli aspetti sanitari e ambientali in altre strategie comunitarie. Particolare attenzione sarà attribuita alla disponibilità di pareri e competenze per sviluppare attività, compreso il lavoro legislativo e altre iniziative nel settore della salute e dell'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico (compresi gli ambienti chiusi) e i campi elettromagnetici ⁽¹⁸⁾.

2.3.9. *Determinanti socioeconomici della salute [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), allegato — punto 3.2]*

I determinanti socioeconomici rimangono uno dei principali aspetti prioritari del programma. Nel corso del 2004 saranno sostenuti lavori relativi a:

- 1) l'identificazione di strategie efficaci per l'eliminazione delle disparità in materia di salute e per lo studio dell'impatto dei determinanti socioeconomici in alcuni contesti specifici e per particolari gruppi della popolazione particolarmente interessati, in particolare le vittime dell'esclusione sociale, le minoranze e i migranti;
- 2) lo sviluppo di lavori sulle strategie volte ad esaminare le conseguenze sulla salute della disoccupazione e delle condizioni di lavoro precarie.

2.3.10. *Promozione della salute in particolari contesti [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), allegato — punto 3.5]*

- 1) Promozione della salute nelle scuole attraverso la «Rete europea per la promozione della salute nelle scuole» in collaborazione con gli Stati membri, il Consiglio d'Europa e l'OMS. Si presterà particolare attenzione a fare in modo che tutte le scuole possano beneficiare dei lavori in corso e delle prassi migliori presenti nella rete, migliorando la copertura di quest'ultima e mettendo a punto ulteriori buone prassi in settori concreti.

⁽¹⁶⁾ Risoluzione del Consiglio del 18 novembre 1999 (GU C 86 del 24.03.2000, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — Strategia europea per l'ambiente e la salute, COM(2003) 338 def.

⁽¹⁸⁾ Le azioni saranno riferite in particolare alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).

- 2) Promozione della salute sul luogo di lavoro rafforzando le reti e la collaborazione fra le organizzazioni interessate. Basandosi su modelli specifici di buone prassi per la promozione della salute sul luogo di lavoro, si sviluppano strategie di attuazione centrate su uno sviluppo sostenibile della salute sul luogo di lavoro, intensificandone l'applicazione in tutti i settori economici degli Stati membri. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla creazione di ambienti di lavoro dai quali è bandito il fumo.

2.3.11. *Formazione alla sanità pubblica [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), allegato — punto 3.6]*

Nel 2004 si darà priorità alla promozione della cooperazione fra gli istituti di insegnamento per quanto riguarda il contenuto dei corsi di formazione e il sostegno dato all'elaborazione di corsi di formazione europei comuni nel settore della sanità pubblica, basandosi su iniziative quali i Programmi dei master europei nel settore della sanità pubblica e il Programma di formazione per gli interventi in materia di epidemiologia (EPIET).

2.3.12. *Prevenzione delle malattie [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), allegato — punto 3.1]*

Sulla base dei risultati ottenuti nell'ambito dei precedenti programmi di sanità pubblica, in particolare dei programmi sul cancro ⁽¹⁹⁾, si procederà a un'analisi globale, nonché a un inventario e al futuro sviluppo delle linee guida esistenti, delle raccomandazioni sulle migliori prassi e delle prospettive per il futuro per quanto riguarda le principali patologie che interessano la sanità pubblica, quali i tumori, le malattie cardiovascolari e il diabete.

⁽¹⁹⁾ Proposta di raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori, COM(2003) 230 def.

DECISIONE N. 2/JP/2003**del 26 gennaio 2004****del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, relativa all'approvazione di un organismo di valutazione della conformità a norma dell'allegato settoriale sui prodotti elettrici**

(2004/193/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento concluso tra il Giappone e la Comunità europea, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

DECIDE:

1. L'organismo di valutazione della conformità indicato in appresso è approvato, ai sensi dell'allegato settoriale sui prodotti elettrici di detto accordo, per i prodotti e le procedure di valutazione della conformità di seguito indicati.

Nome, acronimo e referenti dell'organismo di valutazione della conformità:

Nome: JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION

Acronimo: JQA

Indirizzo: 1-9-15 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Giappone

Telefono: + 81-3-3416-0330

Fax: + 81-3-3416-5971

Indirizzo e-mail: asada-sumio@jqa.jp

Indirizzo URL: http://www.jqa.jp/00english/e_index.html

Referente all'interno dell'organismo: sig. ASADA Sumio

Prodotti e procedure di valutazione della conformità interessati dall'approvazione:

Prodotti

1. Elettrodomestici e apparecchiature analoghe
2. Strumenti di misura
3. Apparecchiature informatiche e per l'ufficio
4. Trasformatori di sicurezza e attrezzature analoghe
5. Strumenti elettronici e d'intrattenimento

Procedure di valutazione della conformità

Procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, e relative modifiche.

2. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti. La decisione entra in vigore alla data dell'ultima firma.

Firmato a Tokyo, il 18 novembre 2003.

Per il Giappone
Atsuyuki OIKE

Firmato a Bruxelles, il 26 gennaio 2004.

Per la Comunità europea
Joanna KIOUSSI